TITOLO VII - TERRITORIO LIBERO

Art. 7.1 - Aree agricole, pastorali, forestali, improduttive

Nelle aree agricole, pastorali, forestali e improduttive sono ammesse, fatte salve maggiori limitazioni previste nella presente normativa, le seguenti destinazioni, come proprie:

- abitazioni agricole;
- fabbricati direttamente funzionali alle esigenze dell'azienda agricola singola o associata;
- costruzioni rurali di servizio necessarie al diretto delle attività produttive aziendali interaziendali, quali fienili, depositi per mangimi, sementi, macchine ed attrezzi, ricovero per allevamenti di animali domestici autoconsumo (pollaio, per conigliera, ecc.) e simili;
- serre fisse;
- allevamenti aziendali;
- costruzioni specializzate destinate alla lavorazione, prima trasformazione, conservazione e commercializzazione di prodotti agricoli, zootecnici e forestali della azienda singola o associata (cantine, caseifici, silos, frigo).

In presenza di Piani di Sviluppo Aziendale redatti ai sensi dell'art. 4 della L.R. 22.2.1977 n. 15 ed approvati ai sensi dell'art. 23 della medesima L.R., possono essere derogate le superfici minime di intervento e gli indici di densità e di utilizzazione fondiaria prevista dagli articoli delle presenti norme di attuazione, purchè nel rispetto degli indici di densità e utilizzazione stabiliti al 12° comma art. 25 L.R. 56/77 e succ. mod.

Nelle stesse aree sono ammesse:

- destinazioni residenziali extragricole, e relative funzioni compatibili, in tutti gli edifici segnalati dal presente P.R.G. come tali e nei casi previsti all'art. 25, L.R. 56/77; gli interventi ammessi per gli edifici di cui al punto precedente

sono normati dall'art. 5. (aree residenziali a capacità insediativa esaurita) su di un lotto max di 1.000 mq;

- variazione di destinazione d'uso a residenza o a funzioni ad essa compatibili delle residenze agricole e annessi colonici superiori a 200 mc ricadenti anche parzialmente nelle fasce di rispetto della viabilità di livello comunale e provinciale, senza incremento di volume, purchè siano posti ad una distanza minima di 5 ml dal ciglio della strada.

Negli interventi di trasformazione del tessuto edilizio presente nelle aree agricole, pastorali, forestali e improduttive, e negli interventi edilizi ammessi in tali aree dalla presente normativa devono essere rispettate le disposizioni in materia di tipologie, elementi costruttivi, materiali, apparato decorativo ed infissi, dettate all'art. 5.3.